



Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi;

letti gli atti della procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo coi creditori ex art. 7-bis, comma 5, l. n. 3/2012 e succ. modif., instaurata dai coniugi D'ANGELI SALVATORE (c.f. DGNSVT65A15D960S), titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01865150856), e PORTELLI NUNZIATINA (c.f. PRTNZZT69B56D960I), iscritta al n. 3/2021 R.G., a seguito dell'udienza del 20/01/2022, tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

considerato quanto rappresentato nelle note scritte di udienza dal gestore della crisi, in ordine agli adempimenti richiesti dall'art. 12, comma 1, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

onera il gestore della crisi di provvedere agli adempimenti ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012, rinviando all'udienza del 10.03.2022, da svolgersi nelle forma cartolare ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, succ. modif., recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, tenendo conto altresì delle peculiarità della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012 e, per l'effetto:

assegna alle parti il termine fino a 5 giorni prima dell'udienza, ore 8:00, per il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, invitandole a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avvertenza che il mancato deposito telematico di note scritte equivarrà alla mancata comparizione in udienza;

assegna al gestore della crisi il termine fino a 5 giorni prima dell'udienza, ore 13:00, per il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, a cui allegare la sua relazione, le contestazioni eventualmente ricevute dai creditori, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria fallimentare, al gestore della crisi;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del gestore della crisi, al ricorrente e ai creditori, con onere del gestore stesso di dare prova delle effettuate comunicazioni nel fascicolo telematico.

Si comunichi.

Gela, 20 gennaio 2022

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi